SENTENZA NR. 210/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Giuseppe Vella **Primo Referendario (relatore)**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23926** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 61893, concernente la riscossione delle imposte di soggiorno da parte dell'agente contabile "**Manelli Daniele"** (P. IVA 02633250416), quale gestore della struttura ricettiva denominata **"Hotel Fabbri"**, ubicata nel Comune di Gabicce Mare (PU), per l'esercizio finanziario 2020;

NEI CONFRONTI DI

- **agente contabile Manelli Daniele**, quale gestore della struttura ricettiva denominata **"Hotel Fabbri"**, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Paolini, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in Gabicce Mare, via Leonardo da Vinci, n. 9,
 PEC: alessandropaolini@pec.ordineavvocatipesaro.it;
- **Comune di Gabicce Mare;**

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 14 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il relatore dott. Giuseppe Vella, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e l'avv. Alessandro Paolini per l'agente contabile.

FATTO

1. Il conto in oggetto riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti relativi alle imposte di soggiorno da parte del suddetto agente contabile, quale gestore della struttura ricettiva "Hotel Fabbri", ubicata nel Comune di Gabicce Mare, per l'esercizio finanziario 2020.

2. Con la relazione n. 308/2025 il magistrato istruttore, dopo aver illustrato la normativa in materia di riscossione dell'imposta di soggiorno e aver dato atto della regolarità formale del conto, evidenziava, tra altro, che, sulla base della documentazione già agli atti e di quella acquisita in sede istruttoria, ai fini dell'esatta quantificazione dell'imposta da versare al Comune di Gabicce Mare per l'anno 2020, il numero totale dei pernottamenti, come desumibile dal portale "alloggiati Web ", sarebbe stato pari a 1.617.

In data 8 novembre 2024, con nota n. 2098/2024, veniva richiesto al Comune di Gabicce Mare di trasmettere le dichiarazioni bimestrali relative all'esercizio finanziario 2020, inviate dal gestore dell'albergo e previste dall'art. 7, comma 3, del Regolamento sull'imposta di soggiorno, modificato con delibera di C.C. n. 89 del 26/10/2020, al fine di verificare il numero di coloro che avevano pernottato presso la struttura ricettiva nel corso di ciascun mese, i relativi periodi di

permanenza, il numero dei soggetti esenti in base all'art. 4 del Regolamento e calcolare, quindi, l'imposta dovuta.

Dall'analisi delle dichiarazioni bimestrali dell'agente contabile, trasmesse dal Comune di Gabicce Mare con DAeD n. 69555 del 19/11/2024, venivano individuati pernottamenti esenti pari a n. 342.

Si procedeva, dunque, al confronto tra quanto indicato nel mod. 21 depositato, le dichiarazioni bimestrali presentate al Comune di Gabicce Mare e le comunicazioni trasmesse tramite il portale "Alloggiati Web", da cui si desumeva quanto segue: pernottamenti imponibili 1.275, pernottamenti esenti 342.

Considerata, quindi, la tariffa giornaliera di € 1,00, l'ammontare complessivo delle imposte di soggiorno dovute al Comune di Gabicce Mare, così come calcolato in base ai documenti agli atti, sarebbe stato pari ad € 1.275,00.

Rilevato, dunque, che nella colonna del mod. 21, depositato dall'agente contabile, risultava indicata come versata al Comune la somma di € 300,00, a fronte di quella dovuta calcolata in € 1.275,00, se ne deduceva un omesso versamento pari ad € 975,00; pertanto, veniva contestata all'agente contabile, mediante nota n. 2439/2024 del 12/12/2024, tale discrasia.

3. Non ritenendo esaustivo quanto fatto presente dal Manelli con pec del 23 dicembre 2024 in ordine alle difficoltà di reperimento di congrua documentazione giustificativa, il magistrato istruttore ha sostenuto che il conto non potrebbe essere oggetto di discarico, persistendo una discrepanza di € 975,00 tra l'ammontare dell'imposta di soggiorno

indicato come versato nel mod. 21 (€ 300,00) e quello (€ 1.275,00) da ritenersi come dovuto.

4. In data 7/10/2025 è pervenuta memoria dell'agente contabile, difeso dall'avv. Alessandro Paolini, in cui si sostiene che l'ammontare dei pernottamenti imponibili, indicati nella relazione n. 308/2025 del magistrato istruttore, andrebbe diminuito, dovendo tenersi conto delle seguenti circostanze:

- talune erronee duplicazioni di registrazioni degli ospiti dell'albergo;

- ospiti non effettivamente arrivati, considerato che: "*Negli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla pandemia da COVID-19, veniva richiesta per tutte le prenotazioni l'invio anticipato, tramite e-mail, dei documenti d'identità, in modo da evitare ogni contatto in fase di check-in. Questi venivano immediatamente registrati nel portale Alloggiati web e comunicati il mattino della presunta data di arrivo. Ovviamente nel corso della stagione vi sono stati numerosi mancati arrivi, poiché gli ospiti erano risultati positivi al Covid prima della partenza o poiché erano non più certi di voler effettuare il soggiorno*";

- ospiti partiti prima della data di fine soggiorno: "*Purtroppo, essendosi verificati numerosi casi di ospiti positivizzatisi all'arrivo in struttura, essi e i loro nuclei familiari avevano dovuto immediatamente fare ritorno al proprio domicilio. Ovviamente al verificarsi di tali eventi anche altri ospiti, non facenti parte dello stesso nucleo familiare, colti dal panico, avevano preventivamente interrotto il soggiorno e anticipato la partenza*";

- soggiorni di durata superiore ai 7 giorni: "*considerato che la tassa di soggiorno, come da regolamento comunale, è dovuta soltanto per i primi 7*

giorni, qualora la permanenza nell'albergo sia superiore ai 7 giorni, le presenze che vanno dall'ottavo giorno in avanti, anche se ovviamente comunicate come dato numerico alla Questura per il totale dei giorni di previsto soggiorno, non sono da considerarsi ai fini del calcolo della tassa. Ciò vale anche nei casi di mancato arrivo o di ospiti partiti prima della fine del soggiorno, che avevano, però, effettuato una prenotazione per una durata superiore ai 7 giorni".

A supporto di quanto segnalato, è stata allegata la foto videata relativa alle presenze dell'anno 2020, che erano state registrate sulla piattaforma della Regione Marche "ISTRICE", attualmente denominata "ROSS1000", cui venivano comunicate settimanalmente, soltanto a fini statistici, le presenze degli ospiti che avevano soggiornato nell'Hotel Fabbri; da tale videata risulterebbe che il totale delle presenze sarebbe stato pari a n. 356, compresi anche i soggetti minorenni, ragion per cui sarebbe plausibile l'assunto che durante la stagione estiva 2020 vi fossero state nell'Hotel Fabbri presenze effettive di ospiti comportanti la riscossione di imposte di soggiorno per un totale di 300,00 €.

5. All'odierna udienza, il P.M. ha evidenziato che persistono rilevanti discrasie tra quanto comunicato dallo stesso agente contabile nelle dichiarazioni bimestrali inviate nel 2020 al Comune e quanto, invece, sostenuto nella memoria depositata in data 7/10/2025; pertanto, secondo il P.M., dovrebbe dichiararsi l'irregolarità del conto, con conseguente condanna dell'agente contabile al pagamento della somma indicata dal magistrato istruttore nella relazione d'irregolarità.

Il difensore dell'agente contabile Manelli ha richiamato quanto esposto nella memoria depositata, evidenziando le difficoltà in cui la struttura

ricettiva aveva operato durante l'emergenza pandemica.

DIRITTO

1. Il giudizio in oggetto riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti relativi all'imposta di soggiorno, da parte dell'agente contabile Manelli Daniele, quale gestore della struttura ricettiva "Hotel Fabbri", ubicata nel Comune di Gabicce Mare, per l'esercizio finanziario 2020.

2. Secondo il magistrato istruttore, considerata la tariffa giornaliera di € 1,00, dal confronto tra quanto indicato nel mod. 21 depositato, le dichiarazioni bimestrali inviate al Comune di Gabicce Mare e le comunicazioni trasmesse tramite il portale "Alloggiati Web" si desume che l'ammontare complessivo delle imposte di soggiorno dovute al Comune di Gabicce Mare sarebbe pari ad € 1.275,00.

Rilevato, dunque, che nella colonna del mod. 21, depositato dall'agente contabile, risulta indicata come versata al Comune la somma di € 300,00, a fronte di quella dovuta calcolata in € 1.275,00, se ne deduce un omesso versamento pari ad € 975,00.

3. Secondo l'agente contabile, invece, dal numero di 1275 pernottamenti imponibili, indicato nella relazione del magistrato istruttore, dovrebbero detrarsi: le erronee "*registrazioni doppie*", il numero degli "*ospiti non arrivati*", quello degli ospiti "*partiti prima della data di fine soggiorno*", i "*soggiorni di durata superiore ai 7 giorni*".

A supporto di quanto sostenuto, è stata allegata la foto videata relativa alle presenze dell'anno 2020, che erano state registrate sulla piattaforma della Regione Marche "ISTRICE", attualmente denominata

"ROSS1000", ove venivano comunicate settimanalmente, a fini soltanto statistici, le presenze degli ospiti che avevano soggiornato nell'Hotel Fabbri; da tale videata risulterebbe che il totale delle presenze sarebbe stato pari a n. 356, compresi anche i soggetti minorenni, ragion per cui sarebbe plausibile l'assunto che durante la stagione estiva 2020 vi fossero state nell'Hotel Fabbri presenze di ospiti comportanti la riscossione di imposte di soggiorno per un totale di 300,00 €.

4. Ciò premesso**,** il Collegio osserva che dalla disamina della documentazione proveniente dall'agente contabile si desumono, in ordine al numero di presenze imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dati tra loro non omogenei.

Mentre, infatti, secondo quanto rilevato dal magistrato istruttore sulla base dei dati inseriti nel sito "Alloggiati web", i pernottamenti imponibili sarebbero pari a n. 1.275, di converso, dall'esame delle dichiarazioni bimestrali (giugno-luglio, agosto-settembre 2020), inviate al Comune dallo stesso agente contabile Manelli, il numero di presenze imponibili risulta indicato, complessivamente, in 568, per un ammontare di imposta dovuta pari, quindi, ad € 568,00.

Peraltro, nella memoria difensiva depositata dall'agente contabile in data 7/10/2025 si sostiene, in contrasto con le dichiarazioni bimestrali a suo tempo trasmesse, che, per le ragioni ivi esposte, il totale dei pernottamenti imponibili sarebbe pari a n. 356, compresi anche gli ospiti minorenni, ragion per cui sarebbe plausibile l'assunto che durante la stagione estiva 2020 vi fossero state nell'Hotel Fabbri presenze di ospiti comportanti la riscossione di imposte di soggiorno

per un totale di 300,00 €, importo pressoché corrispondente a quanto indicato nel conto giudiziale.

5. Orbene, in presenza di tali elementi disomogenei forniti dall'agente contabile, il Collegio ritiene che il dato maggiormente attendibile, da prendersi in considerazione ai fini dell'individuazione del numero di pernottamenti imponibili, sia quello desumibile dalle dichiarazioni bimestrali, inviate dallo stesso agente contabile Manelli al Comune.

Tali dichiarazioni, infatti, essendo state effettuate a consuntivo e, dunque, poco tempo dopo che le diverse circostanze s'erano già verificate (ipotetiche duplicazioni di registrazioni, ospiti non arrivati in albergo, ospiti partiti prima della data di fine soggiorno, soggiorni di durata superiore ai 7 giorni), denotano, ad avviso del Collegio, un quadro documentale indubbiamente più aderente alla realtà.

Considerato, dunque, che l'importo complessivamente versato dall'agente contabile a titolo imposta di soggiorno è stato indicato nel conto giudiziale in € 300,00 mentre l'importo dovuto, plausibilmente desumibile sulla base delle dichiarazioni bimestrali, è pari ad € 568,00, ne deriva che la differenza dovuta ammonta ad € 268,00.

Pertanto, l'agente contabile dev'essere condannato al versamento in favore del Comune di Gabicce Mare dell'importo di € 268,00.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico della parte condannata.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,

definitivamente pronunziando:

- dichiara irregolare il conto giudiziale n. 61893, concernente la riscossione delle imposte di soggiorno da parte dell'agente contabile "**Manelli Daniele"**, quale gestore della struttura ricettiva denominata **"Hotel Fabbri"**, "ubicata nel Comune di Gabicce Mare, per l'esercizio finanziario 2020;

- condanna il suddetto agente contabile al pagamento in favore del Comune di Gabicce Mare della somma di **€ 268,00**, pari alla differenza tra quanto dovuto (€ 568,00) e quanto a suo tempo versato (€ 300,00).

L'importo di € 268,00 dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria, con decorrenza dall'omesso versamento e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata andranno calcolati gli interessi legali da tale ultima data e sino al soddisfo.

L'agente contabile viene, altresì, condannato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, liquidate a cura della segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 27/10/2025

Il Funzionario amministrativo
dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)